

	Allegato "A" alla raccolta n.3126	
	STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE	
	"AMICI DEI BIMBI"	
	Titolo I	
	Costituzione e scopi	
	Art. 1) Denominazione-sede	
	E' costituita un'associazione riconosciuta denominata "AMICI	
	DEI BIMBI - Ente del Terzo Settore" , di seguito indicata an-	
	che come "Associazione", ai sensi del Decreto Legislativo	
	n.117 del 2017 e s.m.i., (da qui in avanti indicato "CODICE	
	del TERZO Settore"), e delle norme del Codice Civile in tema	
	di associazioni. A decorrere dalla avvenuta istituzione del	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore "RUNTS", e ad av-	
	venuta iscrizione Associazione nella apposita sezione di que-	
	sto, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di Ente del Terzo Set-	
	tore dovranno essere inseriti nella denominazione. Dal momen-	
	to dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione della Associa-	
	zione diventerà in via automatica, la seguente:	
	"AMICI DEI BIMBI ETS" - Ente del Terzo Settore.	
	L'Associazione ha sede legale in Roma .	
	L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifi-	
	ca statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Diretti-	
	vo e successiva comunicazione agli uffici competenti.	
	Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre	
	istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'e-	

	stero, comunicandone agli uffici competenti la nascita.	
	Art. 2) Durata	
	L'Associazione ha durata illimitata.	
	Art. 3) Scopi	
	L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civi-	
	che, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'eser-	
	cizio, in via esclusiva o principale di una o più attività di	
	interesse generale, in conformità alla Costituzione Italiana	
	ed è apartitica.	
	Essa opera nei seguenti settori:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-	
	mi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.328, e successive	
	modificazioni, e interventi, servizi e prestazione di cui al-	
	la Legge 5 febbraio 1992, n.104, ed alla Legge 22 giugno	
	2016, n.112, e successive modificazioni;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-	
	rale di cui al presente articolo;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni,	
	nonchè le attività culturali di interesse sociale con fina-	
	lità educativa.	
	L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di incre-	

	mentare nella società civile la coscienza della solidarietà,	
	la conoscenza culturale anche in favore dei bambini promuo-	
	vendo ogni attività di sostegno, aiuto e divulgazione di di-	
	verso genere nei confronti dei bambini bisognosi arrivando,	
	ove possibile, anche al sostegno economico oltre che so-	
	cio-culturale dell'intero nucleo familiare.	
	Essa si fonda anche su principi solidaristici con l'intento	
	di diffondere l'istruzione e la conoscenza culturale nei con-	
	fronti dell'infanzia in condizione di bisogno.	
	L'Associazione è disponibile ad offrire un ambiente familiare	
	che istruisce, accoglie, ascolta, condivide, accompagna.	
	Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si pro-	
	pone in particolare di organizzare ogni forma di assistenza	
	sociale, di sostegno economico collaborando anche con ogni	
	altra realtà che abbia finalità similari. Si propone infine	
	di contribuire a migliorare e favorire la formazione della	
	società civile nella cultura, anche sportiva, con riferimento	
	alla gioventù e all'intera famiglia.	
	L'Associazione intende esclusivamente perseguire finalità di	
	solidarietà sociale. In particolare, l'Associazione orienta	
	la propria attività anche al fine di: prestare attività di-	
	dattica con l'intento di diffondere un buon livello di istru-	
	zione e cultura nei confronti dei bambini svantaggiati in ra-	
	gione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o	
	familiari, ovvero dei soggetti più deboli.	

	Il consiglio direttivo potrà deliberare un regolamento - nel	
	rispetto delle normative vigenti - disciplinando ulteriori a-	
	spetti operativi e organizzativi per il raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Art. 4) Attività	
	L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo	
	Settore, anche attività diverse da quelle di interesse gene-	
	rale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e	
	siano svolte secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal pre-	
	detto Codice, Decreto del Ministro del lavoro e delle politi-	
	che sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e del-	
	le finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,	
	della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di re-	
	gia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle	
	risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali atti-	
	vità in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie	
	e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.	
	Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori	
	attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea de-	
	gli Associati.	
	L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pub-	
	bliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di	
	interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di	
	lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.	
	Tale attività può essere esercitata in forma organizzata e	

	continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o at-	
	traverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico	
	valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volon-	
	tari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, tra-	
	sparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il	
	pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto	
	del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la	
	Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazio-	
	nale del Terzo Settore.	
	TITOLO II	
	Norme sul rapporto associativo	
	Art. 5) Norme sull’ordinamento interno	
	L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri	
	di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti	
	di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive	
	e tutti gli associati possono esservi nominati.	
	Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli asso-	
	ciati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’As-	
	sociazione.	
	Art. 6) Associati	
	Sono associati i fondatori dell’Associazione e coloro che	
	successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne	
	parte con deliberazione dell’organo amministrativo.	
	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei con-	
	fronti dell’Associazione che è organizzata, in forza di quan-	

	to indicato al superiore articolo 5, secondo il principio ge-	
	nerale della democraticità della struttura e dell'assenza di	
	discriminazione fra le persone.	
	Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito,	
	collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti	
	dallo Statuto. Ciascun associato ha diritto alla consultazio-	
	ne dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consi-	
	glio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale	
	presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie	
	ed estratti.	
	Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le per-	
	sone fisiche e gli enti con o senza personalità giuridica, i	
	quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, in-	
	tendano collaborare al loro raggiungimento.	
	Gli enti con o senza personalità giuridica sono rappresentati	
	dal rispettivo Presidente, ovvero da altro soggetto delegato	
	dal proprio organo amministrativo.	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può	
	essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in	
	ogni caso il diritto al recesso secondo le modalità e nei	
	termini di cui al successivo articolo 9).	
	Art. 7) Procedura di ammissione	
	Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia in-	
	teresse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo,	
	che è l'organo dell'Associazione deputato a decidere sull'am-	

	missione. In tale domanda deve essere anche precisato che il	
	richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto,	
	Codice Etico e dei Regolamenti interni, ad osservare le di-	
	sposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e	
	dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.	
	Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.	
	Il Consiglio Direttivo decide in coerenza con le finalità	
	perseguite e con le attività di interesse generale svolte	
	dall'Associazione.	
	L'eventuale accoglimento della domanda è comunicato al nuovo	
	associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera-	
	zione contestualmente alla iscrizione nel libro degli asso-	
	ciati.	
	L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e	
	comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30	
	(trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di es-	
	so l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordina-	
	ria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, mediante apposita istanza che deve esse-	
	re inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o	
	PEC; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta)	
	giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante	
	deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddit-	
	torio. L'Assemblea decide sull'appello con delibera adottata	

	secondo le maggioranze previste dall'art. 14 del presente	
	Statuto.	
	Art. 8) Diritti e doveri degli associati	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il	
	diritto di elettorato attivo e passivo;	
	b) essere informati di tutte le attività ed iniziative	
	dell'Associazione e di potervi partecipare;	
	L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal	
	momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sem-	
	pre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della	
	quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in	
	Assemblea che è disciplinato dall'art. 16.2, del presente	
	Statuto.	
	Gli associati hanno il dovere di:	
	a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle fina-	
	lità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonchè nei rap-	
	porti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;	
	b) rispettare rigorosamente lo Statuto, gli eventuali regola-	
	menti interni e le deliberazioni adottate dagli organi socia-	
	li;	
	c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei	
	termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, salvo	
	deroghe deliberate dal medesimo Consiglio Direttivo.	
	Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad	

	eccezione dei trasferimenti a causa di morte, decesso e suc-	
	cessioni a titolo universale (inclusa l'ipotesi di fusione	
	tra o in enti giuridici) e non sono rivalutabili.	
	Art. 9) Cause di cessazione del rapporto associativo	
	La qualità di associato si perde per:	
	a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni	
	momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta	
	al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC. Il recesso	
	se comunicato entro il 30 giugno dell'anno corrente ha effet-	
	to a partire dal primo gennaio dell'anno successivo; e se co-	
	municato dopo tale data, ha effetto dal primo gennaio del se-	
	condo anno successivo;	
	b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista,	
	entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio so-	
	ciale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti	
	gli associati entro un termine congruo per poter provvedere	
	al versamento.	
	L'associato può invece essere escluso dalla Associazione per:	
	a) comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;	
	b) persistenti violazioni degli obblighi statutari regolamen-	
	tari o delle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) danni materiali o morali, giudicati gravi dal Consiglio	
	Direttivo, nei confronti dell'Associazione.	
	Il provvedimento di esclusione pronunciato dal Consiglio Di-	
	rettivo deve essere motivato e comunicato per iscritto	

	all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla	
	data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso	
	può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non ol-	
	tre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consi-	
	glio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC; l'Assemblea ordi-	
	naria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data	
	di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere ga-	
	rantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. L'Assem-	
	blea decide sull'appello con delibera adottata con le maggio-	
	ranze previste dall'art. 14 del presente Statuto. Fino alla	
	data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del	
	ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclu-	
	sione si intende sospeso, ma può comunque partecipare ed in-	
	tervenire, in proprio o per delega, alle riunioni assembleari	
	senza diritto di voto attivo o passivo.	
	In ogni caso, l'associato receduto o escluso non ha diritto	
	alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun	
	diritto sul patrimonio dell'associazione.	
	TITOLO III	
	Norme sul volontariato	
	Art. 10) Volontari e attività di volontariato	
	L'associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie	
	attività dell'opera di volontari, se presenti, persone fisi-	
	che che condividono le finalità dell'Associazione e che, per	

	libera scelta, prestano la propria attività in modo persona-	
	le, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indi-	
	retti ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i vo-	
	lontari, associati o non associati, che svolgono la loro at-	
	tività in modo non occasionale.	
	L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari	
	contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso terzi.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere	
	rimborsate le spese effettivamente sostenute ed analiticamen-	
	te documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione	
	ed entro i limiti di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo	
	e dalle leggi in vigore in materia.	
	Art. 11) Volontari e persone retribuite	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro	
	rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario	
	è associato o tramite il quale svolge la propria attività vo-	
	lontaria.	
	TITOLO IV	
	Organi sociali	
	Art. 12) Organi dell'Associazione	

	Sono organi dell'Associazione:	
	a) L'Assemblea dei soci;	
	b) Il Consiglio Direttivo;	
	c) Il Presidente;	
	d) L'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al veri-	
	ficarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del	
	Terzo Settore;	
	e) L'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al veri-	
	ficarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del	
	Terzo Settore.	
	L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun	
	modo essere vincolata o limitata, e si ispira a criteri di	
	massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e	
	passivo.	
	Art. 13) L'Assemblea degli associati: composizione, modalità	
	di convocazione e funzionamento	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è compo-	
	sta da tutti gli associati in regola con il versamento della	
	eventuale quota associativa annuale.	
	Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea	
	o può farsi rappresentare da un altro associato mediante de-	
	lega, scritta e firmata, che deve contenere l'indicazione del	
	delegante e del delegato. Sono ammesse sino ad un massimo di	
	tre deleghe per associato.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a	

	seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta	
	l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assem-	
	blea può essere inoltre convocata:	
	a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del	
	Consiglio Direttivo;	
	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Diretti-	
	vo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.	
	Nei casi di cui alla lettera a) e b) il Presidente deve prov-	
	vedere entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.	
	Qualora il Presidente o il Vicepresidente non provveda alla	
	convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se	
	nominato, deve procedere in sua vece e senza indugio alla	
	convocazione dell'Assemblea.	
	La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati,	
	tramite qualunque mezzo che dia conferma della sua ricezione	
	inclusa e-mail riscontrata per avvenuta ricezione almeno 8	
	(otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve	
	indicare il luogo, il giorno, e l'ora sia della prima che	
	della seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere	
	fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convoca-	
	zione.	
	L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sem-	
	pre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro	
	consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di	

	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	affrontati prenotandosi a parlare preventivamente e di parte-	
	cipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel	
	luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovar-	
	si il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e	
	la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel cor-	
	so della riunione venisse sospeso il collegamento (online) la	
	stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che	
	ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione sa-	
	ranno valide. È prevista la possibilità di consultazione	
	scritta ovvero consenso espresso per iscritto.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,	
	in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indi-	
	cato in sede di riunione assembleare.	
	Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono rias-	
	sunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente o dal verba-	
	lizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascrit-	
	to nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assem-	
	blea, conservato nella sede dell'Associazione.	
	Art. 14) Assemblea ordinaria: competenze e quorum	
	È compito dell'Assemblea ordinaria:	
	a) approvare il bilancio d'esercizio, predisposto dal Consi-	
	glio Direttivo;	
	b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di	
	attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;	

	c) approvare il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio	
	Direttivo;	
	d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del	
	Consiglio Direttivo, confermare o meno i consiglieri suben-	
	tranti;	
	e) eleggere e revocare il presidente dell'associazione;	
	f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo	
	obbligatoriamente nominato al vertice delle condizioni di cui	
	all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;	
	g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoria-	
	mente nominato al verificarsi delle condizioni di cui	
	all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;	
	h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego, di	
	adesione, di esclusione dall'Associazione;	
	i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto	
	e gli altri Regolamenti e Codici predisposti dal Consiglio	
	Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;	
	j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli orga-	
	ni sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Setto-	
	re, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confron-	
	ti;	
	k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del	
	giorno e sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Di-	
	rettivo o da altro organo sociale.	
	L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente co-	

	stituita con la presenza della metà più uno degli associati;	
	la seconda convocazione è validamente costituita con qualsia-	
	si numero di associati presenti.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a mag-	
	gioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che	
	in seconda convocazione.	
	Art. 15) Assemblea straordinaria: competenze e quorum	
	È compito dell'Assemblea straordinaria:	
	a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione,	
	fusione o scissione dell'Associazione.	
	Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o	
	scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria in	
	prima convocazione è validamente costituita con la presenza	
	di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda	
	convocazione è validamente costituita con la presenza di al-	
	meno la metà più uno degli associati e delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del	
	patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima	
	che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno	
	3/4 (tre quarti) degli associati.	
	Art. 16) L'Assemblea degli associati: regole di voto	
	Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.	

	L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che so-	
	no iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati,	
	sempre che siano in regola con il versamento della eventuale	
	quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscrit-	
	ti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono	
	partecipare all'assemblea senza diritto di voto e non sono	
	computati ai fini del quorum. Tali associati possono interve-	
	nire in assemblea ed essere eletti alle varie cariche	
	sociali.	
	Per le votazioni si procede normalmente con il voto palese;	
	si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta al-	
	meno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per le elezioni delle ca-	
	riche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le	
	persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.	
	Art. 17) Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in ca-	
	rica	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Asso-	
	ciazione, è eletto dall'assemblea tra gli associati in regola	
	con il versamento della eventuale quota associativa, ed è	
	composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che	
	può variare da 3 (tre) a 7 (sette) secondo quanto stabilito	
	dall'Assemblea all'atto della nomina dei successivi rinnovi.	
	I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'at-	
	to costitutivo.	
	Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla	

	carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è sta-	
	to condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche	
	temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare	
	uffici direttivi.	
	I consiglieri durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono	
	rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della decadenza	
	del mandato, il Presidente, convoca l'Assemblea per l'elezio-	
	ne del nuovo Consiglio direttivo.	
	Art. 18) Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, fun-	
	zionamento e voto	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual-	
	volta lo ritenga opportuno o su richiesta di 1/3 (un terzo)	
	dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale de-	
	ve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima	
	della data della riunione e deve indicare il luogo, la data,	
	l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di par-	
	ticolare urgenza è sufficiente che la convocazione pervenga	
	ai consiglieri almeno 2 (due) prima della data di riunione.	
	In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei	
	termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze	
	cui partecipano tutti i Consiglieri.	
	Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videocon-	
	ferenza secondo le stesse modalità previste per l'assemblea.	
	È prevista anche la possibilità di consultazione scritta ov-	

	vero consenso espresso per iscritto. Le modalità di parteci-	
	pazione e votazione da remoto in videoconferenza, nonché le	
	modalità e i tempi per la consultazione scritta o per consen-	
	so scritto, ove non siano precisate da un regolamento inter-	
	no, possono essere stabilite di volta in volta dal Presidente	
	da apposite istruzioni dell'avviso di convocazione.	
	Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in as-	
	senza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi è presiedu-	
	to da altro consigliere individuato tra i presenti.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costitui-	
	te quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le	
	deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non	
	sono ammesse deleghe.	
	Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi	
	di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante	
	il voto a scrutinio segreto.	
	Di ogni riunione consigliere viene redatto apposito verbale,	
	sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò apposi-	
	tamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle a-	
	dunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo conser-	
	vato nella sede dell'Associazione.	
	Art. 19) Competenze del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione	
	ed in particolare ha il compito di:	

	a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'ap-	
	provazione dell'assemblea;	
	b) redigere il bilancio sociale, l'eventuale programma annua-	
	le e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea;	
	c) nominare il vicepresidente, il segretario, il tesoriere,	
	il direttore dell'Associazione;	
	d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e	
	sull'esclusione degli associati;	
	e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzio-	
	namento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea;	
	f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determi-	
	nandone l'ammontare, la tipologia e la modalità di versamento;	
	g) deliberare la convocazione dell'assemblea;	
	h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i	
	dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;	
	i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza	
	dal Presidente;	
	j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;	
	k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e	
	documentarne il carattere secondario e strumentale delle at-	
	tività di interesse generale;	
	l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attri-	
	buito dal presente Statuto o dai Regolamenti interni;	

	m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure ne-	
	cessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre	
	che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associa-	
	zione.	
	Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi	
	membri il potere di compiere determinati atti in nome e per	
	conto dell’associazione.	
	Il Segretario/Direttore ed il tesoriere si occupano della ge-	
	stione dei libri sociali e svolgono le mansioni delegate dal	
	Consiglio Direttivo o dal Presidente.	
	Art. 20) Cause di decadenza e sostituzione dei membri del	
	Consiglio Direttivo	
	La carica di Consigliere si perde per:	
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al	
	Consiglio Direttivo;	
	b) revoca da parte dell’assemblea ordinaria, a seguito di	
	comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione,	
	persistenti violazioni degli obblighi statutari, oppure per	
	ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’associa-	
	zione;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 17	
	del presente Statuto;	
	d) perdita della qualità di associato a seguito del verifi-	
	carsi di una o più cause previste dall’art. 9 del presente	
	Statuto.	

	Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico	
	per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consi-	
	glio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo, se di-	
	sponibile, alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del	
	Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati	
	rimangono in carica fino alla prima assemblea ordinaria uti-	
	le, la quale dovrà decidere sulla loro conferma o meno. Se	
	confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del	
	mandato del Consiglio Direttivo, in caso di mancata conferma,	
	oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti,	
	il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite co-	
	optazione, salvo ratifica da parte della prima assemblea or-	
	dinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad u-	
	na nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in	
	carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo	
	vigente.	
	Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consi-	
	glieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e	
	il Presidente o, in subordine il Consigliere più anziano di	
	età, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta)	
	giorni dalla cessazione al fine di procedere ad una nuova e-	
	lezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi	
	consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per	
	l'attività di ordinaria amministrazione.	
	Art. 21) Il Presidente: poteri e durata in carica	

	Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e	
	la rappresenta difronte a terzi e in giudizio, sia nell'ordi-	
	naria che straordinaria amministrazione.	
	Il Presidente è eletto direttamente dall'assemblea tra i pro-	
	pri associati.	
	Il Presidente dura in carica 4 (quattro) esercizi ed è rie-	
	leggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del	
	mandato il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea per l'ele-	
	zione del nuovo Presidente.	
	Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione	
	e del buon andamento dell'associazione ed in particolare ha	
	il compito di:	
	a) Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazio-	
	ne sia nei riguardi degli associati che dei terzi;	
	b) Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e	
	del Consiglio Direttivo;	
	c) Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza,	
	sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da	
	parte del Consiglio Direttivo;	
	d) Convocare e presiedere l'assemblea degli associati e il	
	Consiglio Direttivo.	
	In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sosti-	
	tuito dal vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di	
	quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espres-	
	sa delega ad un altro consigliere.	

	Art. 22) Cause di decadenza e sostituzione del Presidente	
	La carica di Presidente si perde per:	
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al	
	Consiglio Direttivo;	
	b) revoca da parte dell'assemblea ordinaria, a seguito di	
	comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione,	
	persistenti violazioni degli obblighi statutari, oppure per	
	ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associa-	
	zione;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17	
	del presente Statuto;	
	d) perdita della qualità di associato a seguito del verifi-	
	carsi di una delle cause previste dall'art. 9 del presente	
	Statuto.	
	Qualora il Presidente cessi l'incarico per uno degli articoli	
	indicati dal comma 1 del presente articolo, il vicepresidente	
	o in subordine il consigliere più anziano di età dovrà convo-	
	care l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla da-	
	ta in cui è stata comunicata la cessazione al fine di proce-	
	dere ad una nuova elezione del Presidente. Fino all'elezione	
	del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica	
	per l'attività di ordinaria amministrazione.	
	Art. 23) L'organo di controllo: composizione, durata in cari-	
	ca e funzionamento	
	L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre)	

	a 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea fra gli associati.	
	L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) esercizi e	
	i suoi componenti sono rieleggibili.	
	Esso nomina al proprio interno un presidente.	
	Dalle proprie riunioni L'organo di controllo redige verbale	
	il quale va poi trascritto nel libro delle apposite adunanze	
	e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede	
	dell'Associazione.	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più mem-	
	bri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima	
	della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione de-	
	gli stessi tramite una elezione da parte dell'Assemblea.	
	I membri dell'organo di controllo a cui si applica l'art.	
	2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed eserci-	
	tare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi	
	non possono ricoprire altre cariche all'interno	
	dell'Associazione.	
	L'assemblea può nominare anche un organo di controllo mono-	
	cratico; in tal caso tutte le disposizioni relative ai membri	
	dell'organo di controllo si applicano all'organo di controllo	
	monocratico.	
	Art. 24) Competenze dell'organo di controllo	
	È compito dell'organo di controllo:	
	a) vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione;	

	b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, am-	
	ministrativo e contabile dell'associazione, e sul suo concre-	
	to funzionamento;	
	c) esercitare il controllo contabile;	
	d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art.	
	5,6,7,8 del Codice del Terzo Settore;	
	e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato re-	
	dato in conformità alle linee guida ministeriali di cui	
	all'art. 14 dello stesso codice. L'eventuale bilancio sociale	
	darà atto degli esiti di tale monitoraggio.	
	f) partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Con-	
	siglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la re-	
	lazione annuale sul bilancio d'esercizio.	
	Nei casi previsti dall'art. 31.1, del Codice del Terzo Setto-	
	re, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione	
	legale dei conti.	
	L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documenta-	
	zione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento	
	del proprio mandato. Può in qualsiasi momento ad atti di i-	
	spezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consi-	
	glieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	Art. 25) L'organo di revisione	

	L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un uni-	
	co componente eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra	
	gli associati. Il Componente dell'organo di revisione deve	
	essere iscritto al Registro dei revisori legali dei conti.	
	L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni e il	
	suo componente è rieleggibile.	
	L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisio-	
	ne legale dei conti.	
	Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale	
	il quale poi va trascritto nell'apposito libro delle adunanze	
	e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede	
	dell'Associazione.	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente	
	dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della	
	scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite	
	una nuova elezione da parte dell'Assemblea.	
	Il componente dell'organo di revisione deve essere indipen-	
	dente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed	
	imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'in-	
	terno dell'Associazione.	
	Art. 26) Responsabilità degli organi sociali	
	I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di re-	
	visione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'en-	
	te, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e	
	dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabi-	

	lità nelle società per azioni, in quanto compatibili.	
	TITOLO V	
	I LIBRI SOCIALI	
	Art. 27) Libri sociali e registri	
	L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assem-	
	blea;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consi-	
	glio Direttivo.	
	L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia	
	stato nominato.	
	L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qua-	
	lora questo sia stato nominato.	
	L'Associazione deve infine tenere il Registro dei volontari	
	che svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
	TITOLO VI	
	Norme sul patrimonio dell'Associazione e	
	sul bilancio di esercizio	
	Art. 28) Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di	
	lucro	
	Il patrimonio si compone di:	
	a) un Fondo di Dotazione, di valore non inferiore a Euro	

	15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), strumentale al	
	conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.	
	Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da be-	
	ni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il	
	cui valore deve risultare da perizia giurata redatta da un	
	revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti	
	nel registro dei revisori legali.	
	Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella	
	sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre	
	un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o,	
	in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo deve senza in-	
	dugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostitu-	
	zione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di	
	associazione senza personalità giuridica;	
	b) un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti	
	gli altri beni.	
	Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgi-	
	mento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perse-	
	guimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-	
	ciali.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di a-	
	vanzi di gestione, fondi e riserve comunque destinati ai fon-	
	datori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed	
	altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di re-	
	cesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del	

	rapporto associativo.	
	Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di u-	
	tili le seguenti attività:	
	- la corresponsione ad amministratori, a componenti	
	dell'Organo di controllo e a chiunque rivesta cariche socia-	
	li, di compensi individuali non proporzionati all'attività	
	svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche compe-	
	tenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che o-	
	perano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;	
	- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-	
	spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze at-	
	tinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai	
	fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;	
	- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, sen-	
	za valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	normale;	
	- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a con-	
	dizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associa-	
	ti o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi am-	
	ministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo	
	operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti	
	che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizza-	
	zione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini	

	entro il secondo grado, nonché alle società da questi diret-	
	tamente o indirettamente controllate o collegate, esclusiva-	
	mente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni	
	o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di	
	interesse generale;	
	- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e da-	
	gli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passi-	
	vi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di	
	quattro punti al tasso annuo di riferimento;	
	Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo	
	di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad	
	uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati	
	ad uno specifico affare.	
	Art. 29) Risorse economiche	
	L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamen-	
	to e lo svolgimento delle proprie attività da:	
	a) quote associative;	
	b) contributi pubblici e privati;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rendite patrimoniali;	
	e) attività di raccolta fondi, anche con il crowdfunding;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche ammini-	
	strazioni;	
	g) proventi da attività di interesse generale e da attività	
	diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;	

	h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo	
	Settore e di altre norme competenti in materia.	
	Art. 30) Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve pro-	
	cedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale	
	dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria degli asso-	
	ciati per la qualifica di questo redatto nei modi di Legge e	
	formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale,	
	con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente. Quest'ultima	
	dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio. Detto Bilancio è accompagnato da una	
	relazione che illustra le singole poste, riferisce circa	
	l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di	
	perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carat-	
	tere secondario e strumentale delle attività diverse da quel-	
	le istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali	
	osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Con-	
	trollo e/o dal Revisore.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la	
	sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono	
	l'assemblea convocata per l'approvazione dello stesso ed ogni	
	associato previa richiesta scritta potrà prenderne visione.	
	Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea,	
	è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a	

	cura del Consiglio Direttivo.	
	Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo de-	
	ve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore. il bilancio sociale redatto con le modalità	
	previste dalla legge.	
	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve es-	
	sere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'As-	
	sociazione o nel sito internet della rete associativa di ap-	
	partenenza.	
	TITOLO VII	
	Art. 31) Dei rapporti con gli Enti pubblici	
	In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione,	
	efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura	
	finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità del-	
	l'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare,	
	le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,	
	del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio	
	delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a	
	livello territoriale degli interventi e dei servizi nei set-	
	tori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coin-	
	volgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso	
	forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamen-	
	to, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7	
	agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano spe-	
	cifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla	

	programmazione sociale di zona.	
	La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da	
	parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni	
	da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle	
	modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse	
	disponibili.	
	La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed even-	
	tualmente alla realizzazione di specifici progetti di servi-	
	zio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni defini-	
	ti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma	
	2.	
	L'Associazione potrà attivare con le amministrazioni pubbli-	
	che obiettivi generali e specifici di intervento, della dura-	
	ta e delle caratteristiche essenziali dello stesso/i nonché	
	dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli Enti	
	Partner.	
	L'Associazione potrà stipulare convenzioni finalizzate allo	
	svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali	
	di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso	
	al mercato, avente gli scopi riconosciuti dall'art. 56 del	
	Codice Terzo Settore.	
	L'Associazione potrà avvalersi della facoltà di partecipare	
	al credito agevolato, nell'ambito delle convenzioni di cui	
	all'articolo 56 C.T.S., che abbiano ottenuto l'approvazione	
	di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse	

	generale inerenti alle finalità istituzionali.	
	L'Associazione potrà richiedere il sostegno del fondo per il	
	finanziamento di progetti e attività di interesse generale	
	nel terzo settore.	
	Art. 32) Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'assemblea	
	straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) de-	
	gli associati, sia in prima che in seconda convocazione.	
	L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o	
	più liquidatori, e delibera sul loro compenso nonché sulla	
	destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere	
	devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.	
	45 c.1 del Codice del Terzo Settore, e salvo diversa destina-	
	zione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o	
	in mancanza alla Fondazione Italiana sociale, secondo quanto	
	previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.	
	TITOLO VIII	
	Disposizioni finali	
	Art. 33) Norme di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto,	
	si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni	
	attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le rela-	
	tive disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.	
	F.to Santini Stefano	
	F.to Fabrizio Ruffo Notaio - SIGILLO	